




«Servizio Transizione Energetica- SENER Controllo degli impianti termici ed Attestazione di Prestazione Energetica»

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio transizione energetica	ambiente@certregione.fvg.it energia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4159 tel + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile

Coordinamento Tecnico Attività di Sorveglianza Ambientale



1. Il ciclo regolatore;
2. Le fasi del ciclo regolatore;
3. Chiudere il ciclo regolatore;
4. Impostare il sistema della sorveglianza;
5. Schema generale del sistema della sorveglianza attuale («AsIs»);
6. Criticità del sistema «AsIs»;
7. Reimpostare il sistema della sorveglianza;
8. Schema generale del sistema reingegnerizzato («ToBe»);
9. La retroazione nel sistema «ToBe»;
10. La catena degli attori nel sistema «ToBe»;
11. Il Software gestionale nel sistema «ToBe»;
12. Aggiornamento del sistema della sorveglianza;
13. Applicazione delle Linee-Guida SNPA (CMIA, JRC);






Le fasi del ciclo regolatore che interessano sono:

- La programmazione
- Lo svolgimento dell'attività di sorveglianza
- Le azioni amministrative conseguenti
- La retroazione sulle azioni impostate

Ognuna delle fasi considerate è poi descritta nei dettagli delle azioni che la costituiscono





Il Team di Riprogettazione del sistema della sorveglianza in capo alla DC Difesa dell'Ambiente-ESS adatta le LG SNPA elaborate da SNPA per gli impianti AIA:

1. Inquadramento:

- a. Argomento delle LG;
- b. Norme di riferimento;
- c. Competenze del Servizio;
- d. Tipi di Casi controllati;
- e. Tipi di Controllo da svolgere;

2. Procedura «AsIs»;

- a. Fasi dei controlli «AsIs»;
- b. Analisi delle criticità;

3. Procedura «ToBe»:

- a. Fasi dei controlli "ToBe";
- b. Gestione delle informazioni;
- c. Programmazione
- d. Attivazione del Controllo

e. Preparazione del Controllo

f. Esecuzione del Controllo

g. Conclusione del Controllo

h. Valutazione dei Risultati

i. Rapporto di Ispezione Ambientale

j. Attivazione degli Adempimenti
Amministrativi

k. Statistiche e Reporting;

4. Gestione del transitorio:

a. Registro dei controlli;

b. Programmazione 2023;

c. Gestione dei dati;

d. Schemi e formati;



«Servizio Transizione Energetica- SENER Controllo impianti termici: procedure Asls»



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio difesa del suolo

difesasuolo@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4169
fax + 39 040 377 4410
I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile

Coordinamento Tecnico Attività di Sorveglianza Ambientale



La **normativa** cui fanno capo le competenze del Servizio Transizione Energetica (SENER), in materia di controllo degli impianti termici comprende:

1. L 10/1991 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
2. DPR 412/1993 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 10/91»;
3. DPR 551/1999 «Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412/93, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;
4. D.Lgs. 192/2005 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
5. DPR 74/2013 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;
6. D.Lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale» p.V, in relazione alla regolamentazione delle emissioni;
7. LR 19/2012 «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti»;
8. DG n°2018/2020 «Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l'ispezione degli impianti per la climatizzazione ; invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
9. LR 18/2022 «Disposizioni regionali per la transizione energetica»



LR 19/2012., Art. 24 (Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche)

«1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.

1 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:

- a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
- c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;
- d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 . [...]»



La DGR n°2018/2020 regola nel dettaglio le modalità per gli accertamenti ed ispezioni degli impianti termici (secondo le disposizioni della LR 19/2012, art. 24):

- la Regione, quale autorità competente per le funzioni di accertamento ed ispezione, si avvale della sua società strumentale U.C.I.T. s.r.l. che opera in delegazione amministrativa;
- l'assetto dei controlli ispettivi si compone delle seguenti fasi:
 - programmazione dei controlli secondo i criteri e priorità definiti dall'art. 9, comma 9 del DPR 74/2013;
 - accertamento tecnico e documentale in sito;
- i risultati dei controlli ispettivi vengono registrati sul Catasto degli Impianti Termici (CRIT-FVG);
- del controllo ispettivo effettuato viene resa specifica registrazione anche nel Libretto di Impianto;
- per l'individuazione degli impianti che non risultino ancora accatastati, U.C.I.T. s.r.l. può richiedere i dati identificativi ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità.



Art. 18 - Attività ispettiva (DGR 2018/2020)

1. U.C.I.T. s.r.l. è tenuta all'effettuazione, per conto della Regione, degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme di cui all'art. 5, comma 2 degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente atto.
2. L'ispezione sull'impianto termico consiste in un intervento di controllo tecnico e documentale in sito, svolto da esperti qualificati incaricati dall'Autorità competente, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente atto.
3. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate in base ai criteri e alle priorità definiti dall'art. 9, comma 9 del DPR 74/2013:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del decreto stesso.
4. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accertati, U.C.I.T. s.r.l. può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.



La DGR 2018/2020 descrive gli aspetti di gestione dell'attività ispettiva e di quella conseguente agli esiti del controllo (art. 19-20):

- a. comunicazione all'utente della data dell'ispezione;
- b. ispezione tecnico-documentale in sito finalizzata all'accertamento della corretta manutenzione e corretta tenuta del Libretto d'Impianto, nonché della presenza della documentazione obbligatoria a corredo dello specifico impianto termico;
- c. compilazione del Rapporto di Ispezione. In caso di esito negativo l'ispettore riporta le prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto alla corretta gestione ed al miglioramento del Rendimento Energetico, assegnando un termine per l'adeguamento;
- d. seconda visita ispettiva: in base al grado di criticità della non conformità rilevata può essere programmata una seconda ispezione per l'accertamento della risoluzione delle criticità rilevate;
- e. in presenza di criticità relative alla sicurezza viene inoltrata idonea segnalazione alle Autorità competenti in tale materia (Sindaco, Vigili del Fuoco, ecc.).



Art. 19 - Gestione dell'ispezione (DGR n°2018/2020)

1. La data e l'ora della visita di controllo viene comunicata al responsabile impianto tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC e con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Il responsabile dell'impianto deve garantire durante l'ispezione la propria presenza o quella di un suo delegato, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal manutentore.
3. In sede di verifica deve essere resa disponibile all'ispettore, per la consultazione, la documentazione di cui all'art. 15, comma 2 del presente atto.
4. Il responsabile dell'impianto deve garantire all'ispettore libero accesso agli impianti in condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.
5. Qualora, a seguito d'ispezione, sia accertato il mancato rispetto dell'obbligo di invio del rapporto di efficienza energetica ed il pagamento del relativo contributo secondo le periodicità previste negli 8 anni precedenti all'ispezione, sono a carico del responsabile dell'impianto i costi dell'ispezione stessa, come definiti dalla Giunta regionale.
6. Nel caso in cui il controllo non possa essere effettuato per causa imputabile al responsabile impianto, ad esclusione di gravi e giustificati motivi, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta a pianificare una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile impianto, a titolo di rimborso per la prima mancata ispezione, di un corrispettivo pari al costo della tariffa corrispondente alla potenza del generatore da controllare, maggiorata del 50%.
7. Qualora l'ispettore non venga messo in condizione di effettuare il controllo ispettivo completo, a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza per negligenza imputabile al responsabile impianto, l'ispettore effettua una verifica parziale e riporta nel verbale di ispezione le motivazioni che non hanno permesso il completo controllo, dichiarando il controllo negativo, con necessità di programmazione di seconda visita ispettiva. [...]



Art. 19 - Gestione dell'ispezione (DGR 2018/2020)

[...]

8. Qualora il responsabile impianto neghi all'ispettore incaricato l'accesso all'impianto termico, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'Autorità competente può altresì chiedere all'azienda distributrice del gas la sospensione dell'erogazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", ferme

restando le responsabilità ai sensi dell'art. 340 del codice penale.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, U.C.I.T. s.r.l. provvede a segnalare l'impianto alle Autorità competenti in materia di sicurezza per le spettanti verifiche e al responsabile impianto, per la

seconda ispezione, è addebitato l'onere previsto per la fascia di potenza del generatore controllato, maggiorata del 50%.

10. L'ispettore deve:

a) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo;

b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;

c) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

d) eseguire almeno i controlli e le misurazioni riportate nel Rapporto d'ispezione;

e) effettuare una verifica strumentale dell'efficienza energetica, compresa la verifica del rendimento di combustione;

f) annotare osservazioni e prescrizioni sul Rapporto d'ispezione;

g) compilare il Rapporto d'ispezione in triplice copia, firmarlo e farlo firmare al responsabile impianto: una copia è consegnata al responsabile dell'impianto, una copia è conservata

dall'ispettore e una copia è consegnata a U.C.I.T. s.r.l.. [...]



Art. 19 - Gestione dell'ispezione (DGR 2018/2020)

[...]

11. L'ispettore non deve:

- a) manomettere l'impianto;
- b) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- c) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

12. L'ispettore accerta:

- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 3;
- c) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- d) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;
- e) l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'art. 16 del d.lgs. 102/2014;
- f) l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II del d.lgs.152/2006, per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW.



Art. 20 - Esiti dell'ispezione (DGR 2018/2020)

1. L'ispettore è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni nel Rapporto d'ispezione redatto in triplice copia, sul libretto di impianto e nel CRIT-FVG, indicando dettagliatamente eventuali parametri risultati non conformi.
2. Il responsabile impianto o il suo delegato firma per ricevuta e presa visione le copie del Rapporto d'ispezione compilate dall'ispettore e ne trattiene una copia.
3. In caso di controllo con esito positivo i risultati della verifica sono riportati nel Rapporto d'ispezione, redatto in triplice copia. Il Rapporto d'ispezione costituisce documento valido per comprovare che l'impianto è conforme alle norme vigenti.
4. Qualora in sede di ispezione l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti dal D.P.R. 74/2013, il Responsabile impianto è tenuto a sottoporre l'impianto a nuovo controllo di efficienza energetica e inviare a U.C.I.T. s.r.l. un RCEE, redatto in data successiva all'ispezione ed entro i tempi prescritti in sede d'ispezione. Qualora non sia possibile, a fronte di adeguati accorgimenti tecnici, riportare il limite entro i parametri fissati per norma di legge, il Responsabile impianto è tenuto a sostituire il generatore di calore entro 60 giorni dalla data di ispezione. In questo caso è sempre vietato il funzionamento in continuo del generatore.
5. In caso di ispezione con esito negativo sul Rapporto d'ispezione sono riportate:
 - a) le ragioni che hanno determinato l'esito negativo del controllo stesso, indicando specificamente tutti i parametri che siano risultati non conformi, classificando le non conformità rilevate in formali o critiche;
 - b) le prescrizioni per l'adeguamento dell'impianto ed il termine per l'adeguamento, non superiore ai 60 giorni. [...]



Art. 20 - Esiti dell'ispezione (DGR 2018/2020)

[...] 6. Il Responsabile impianto deve far pervenire a U.C.I.T. s.r.l., entro il termine prescritto sul rapporto, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, di cui ai modelli D o E, sottoscritta dallo stesso responsabile e dal manutentore/tecnico abilitato.

7. Nel caso di non conformità formali, il responsabile impianto deve far pervenire ad U.C.I.T.

s.r.l., entro il termine prescritto sul Rapporto d'ispezione, la dichiarazione di avvenuto adeguamento, di cui al modello D.

8. La tempestiva consegna della suddetta dichiarazione di cui al comma 7 costituisce condizione di regolarizzazione delle difformità riscontrate in sede di visita ispettiva. Non si procede ad ulteriore visita di controllo e non è dovuto alcun onere aggiuntivo dal responsabile impianto.

9. Nel caso siano accertate non conformità critiche, il Responsabile impianto è tenuto a presentare a U.C.I.T. s.r.l. nei termini prescritti la dichiarazione attestante la messa a norma dell'impianto di cui al modello E, sottoscritta dal Responsabile impianto e dal soggetto incaricato, in originale, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano.

10. Nei casi di cui al comma 9, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta ad effettuare sempre una seconda ispezione al fine di accertare l'avvenuta messa a norma dell'impianto termico. L'onere della seconda ispezione è a carico del Responsabile impianto, nella misura stabilita dalla Giunta regionale per le diverse fasce di potenza dei generatori oggetto di verifica, maggiorata del 30%.


11. Nel caso in cui con la seconda visita ispettiva si accerti il mancato adeguamento dell'impianto il Responsabile impianto è soggetto a sanzione ai sensi del d.lgs. 192/2005. In caso di criticità relative alla sicurezza dell'impianto, viene data anche comunicazione alle Autorità competenti in materia di sicurezza.



Storicamente, l'attività svolta da U.C.I.T. s.r.l. è mediamente di circa 8000 controlli all'anno, su un totale accatasto di circa 475000 impianti. Nel 2021 è stata influenzata dal periodo «post-COVID»:

- La società ha portato a compimento in totale 371 visite ispettive, sul territorio dei comuni di Udine e Gorizia.
- Con l'ausilio del software gestionale dedicato al catasto territoriale degli impianti termici è stato possibile effettuare l'attività di accertamento su 110.133 RCEE. Il gestionale ha registrato la trasmissione di 53.034 RCEE per il territorio della ex provincia di Udine, 16.120 per quella di Gorizia, 2.574 per quella di Trieste e 17.705 su quella di Pordenone. I comuni di Trieste e Pordenone inoltre hanno registrato rispettivamente 15.465 e 5.235 RCEE.





ISPEZIONI 2021		
		Totale
ISPEZIONI CON ESITO NEGATIVO		166
ISPEZIONI CON ESITO POSITIVO		189
MANCATE VERIFICHE		16
TOTALE		371
		Totale
ISPEZIONI CON ONERE A CARICO		138
ISPEZIONI SENZA ONERE A CARICO		217
TOTALE		371

Mancate verifiche anno 2021		TOT
ASS	MANCATA VERIFICA - UTENTE ASSENTE	4
NI	MANCATA VERIFICA - IMPIANTO INESISTENTE	5
NR	MANCATA VERIFICA - IMPIANTO GAS CHIUSO	2
NS	MANCATA VERIFICA - IMPIANTO NON SOGGETTO	4
RIS	MANCATA VERIFICA - IMPIANTO IN RISTRUTTURAZIONE	1
		16

La DGR 2018/2020 regola nel dettaglio le modalità di gestione degli impianti e le verifiche che li riguardano:

- Sul sistema CRIT-FVG i manutentori caricano autonomamente i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE);
- U.C.I.T. s.r.l. gestisce il catasto e svolge attività ispettiva sul campo;



UCIT SRL-SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ESERCIZIO 2021



Impianti Termici

Per quanto riguarda l'attività ordinaria le ditte hanno provveduto a movimentare i propri portafogli digitali con i seguenti accrediti:

Combustibile

Combustibile	N.ro Generatori	%
ALTRO	22.468	4,73%
ARIA PROPANATA	585	0,12%
GASOLIO	28.100	5,92%
GPL	26.138	5,50%
KEROSENE	17	0,00%
LEGNA	594	0,13%
METANO	395.974	83,36%
NAFTA	113	0,02%
PELLET	807	0,17%
TELERISCALDAMENTO	206	0,04%
475.002	100,00%	

ANNO 2021 - mese	movimenti
GENNAIO	302 accrediti
FEBBRAIO	332 accrediti
MARZO	328 accrediti
APRILE	300 accrediti
MAGGIO	263 accrediti
GIUGNO	230 accrediti
LUGLIO	208 accrediti
AGOSTO	170 accrediti
SETTEMBRE	284 accrediti
OTTOBRE	318 accrediti
NOVEMBRE	400 accrediti
DICEMBRE	371 accrediti
TOTALE	3.506 accrediti

A fronte di questi accrediti, sono stati inseriti a catasto i rapporti di controllo tecnico, di cui al seguente riepilogo:

PROVINCIA DI UDINE
PROVINCIA DI GORIZIA
PROVINCIA DI TRIESTE
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI PORDENONE
TOTALE

TOTALE
53.034
16.120
2.574
17.705
15.465
5.235
110.133



L'attività di controllo svolta dai soggetti manutentori nell'anno 2021, in rapporto agli impianti censiti indica un buon livello di copertura, considerando che per alcuni di essi è prevista una frequenza pluriennale.



«Servizio Transizione Energetica- SENER Controllo APE: procedure AsIs»

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio difesa del suolo	difesasuolo@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4169 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3





La **normativa** cui fanno capo le competenze del Servizio Transizione Energetica (SENER), in materia di controllo degli **attestazioni energetiche** comprende:

1. L 10/1991 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
2. D.Lgs. 192/2005 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
3. D.P.R. 59/2009 «Regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.»;
4. D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;
5. LR 23/2005 «Disposizioni in materia di edilizia sostenibile»;
6. LR 19/2012 «Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti»;
7. DPR 75/2013
8. Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
9. LR 18/2022 «Disposizioni regionali per la transizione energetica»



LR 19/2012, Art. 24 (*Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche*)
[...]

2. Al fine di procedere alle verifiche sulle **certificazioni energetiche**, con deliberazione della Giunta regionale:

- a)** sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;
- b)** sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).

2 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005 .



- La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell'immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l'illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.
- APE è obbligatoria nei casi di
 - ✓ Compravendita dell'immobile;
 - ✓ Locazione;
 - ✓ Ristrutturazione (>25% d. sup.);
- APE ha validità 10 anni ed è rinnovabile, condizionatamente alla manutenzione degli impianti termici (DPR 74/2013);
- APE viene rilasciata da un Certificatore Energetico professionista (DPR 75/2013) e comunicata alla Regione in forma di autocertificazione (DPR 445/2000);
- Dal 1 luglio 2021 è attivo il Servizio Regionale per il deposito e la visura degli Attestati di Prestazione Energetica: CENEDfvg (che fa seguito al pregresso sistema SIRAPE);



L'Attestazione di Prestazione Energetica deve contenere gli elementi obbligatori (DLgs192/2015, art.6):

- «1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;*
- 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;*
- 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;*
- 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;*
- 5) le emissioni di anidride carbonica;*
- 6) l'energia esportata;*
- 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;*
- 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;*
- 8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato.»*



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sosten
Servizio energia


Via Carducci 6 - 34100 Trieste


APE Attestati di prestazione energetica

Destinazione d'uso

Classificazione Destinazione d'Uso (codice)	Classificazione Destinazione d'Uso (classe)	Classificazione Destinazione d'Uso	Nro APE
E1	E1 (1)	abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo	39.282
E1	E1 (1 Bis)	bis collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme, conventi	65
E1	E1 (2)	abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria	1.351
E1	E1 (3)	edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari	143
E2	E2	uffici e assimilabili	1.796
E3	E3	ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	142
E4	E4 (1)	cinema e teatri, sale di riunione per congressi e assimilabili	27
E4	E4 (2)	mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto e assimilabili	32
E4	E4 (3)	bar, ristoranti, sale da ballo e assimilabili	520
E5	E5	attività commerciali e assimilabili	2.333
E6	E6 (1)	piscine, saune e assimilabili	14
E6	E6 (2)	palestre e assimilabili	59
E6	E6 (3)	servizi di supporto alle attività sportive	26
E7	E7	attività scolastiche	241
E8	E8	attività industriali, artigianali e assimilabili	955
Totale			46.986

Numero di APE per Classe energetica







Le sanzioni in violazione delle modalità di calcolo e presentazione delle APE sono definite dal D.Lgs.192/2015, art. 15, ed i controlli devono riguardare:

- L'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti;
- L'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita;
- L'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione;
- L'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione;
- Il contenuto obbligatorio dell'APE ed il corretto impiego delle metodologie e criteri di calcolo (v. art.6);
- La regolarità delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



Le sanzioni sono definite dal D.Lgs. 192/2015 Art. 15:

«1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

[...]»



Le sanzioni sono definite dal D.Lgs. 192/2015 Art. 15:

«[...] 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18.000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.»



«Servizio Transizione Energetica- SENER Controllo degli impianti termici ed Attestazione di Prestazione Energetica: procedure ToBe»

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio transizione energetica	ambiente@certregione.fvg.it energia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4159 tel + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile

Coordinamento Tecnico Attività di Sorveglianza Ambientale



- La LR 18/2022 prevede la conversione di UCIT s.r.l., che agisce attualmente in delegazione amministrativa nella società in house «FVG Energia s.p.a» e le cui funzioni di controlli degli impianti termici saranno mantenute, ed estese alle APE (art.3):
[..]
b) la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
c) l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
d) la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL S.p.A.;
[..]
- In base a tali disposizioni, i controlli relativi sugli impianti termici e le APE saranno regolamentati con apposito atto ai sensi dell'art. 24 c.2 della LR 19/2012;